

CONSIGLIO SUPERIORE
DEI
LAVORI PUBBLICI

Genova
1912
La Sezione
1998

Sezione 1^a

Adunanza del 14 ottobre 1912.

N. del Protocollo 1582

OGGETTO

Piano regolatore della
regione Barignano nella
città di Genova.

Veduto il rescritto di S. S. il Ministro
dei L. P. alla relazione 17 settembre
1912 n. 4054 Dir. 2. del Segretario
generale chiedente il parere di questo
consiglio sulla domanda del Sindaco
di Genova diretta ad ottenere che sia di-
chiarata di pubblica utilità, ai sensi
e per gli effetti della legge 25 giugno 1865
n. 2359, l'esecuzione del nuovo piano
regolatore della regione Barignano nel-
la zona compresa tra le vie Corsica,
Kino Bixio, Piroli ed Antonio Garotti;
Veduto il progetto del piano regolatore sopra cen-
nato in data 19 maggio 1910 a firma
degli ing. Giuseppe Berrone e Riccardo
Salvadori, approvato dal Consiglio comu-
nale con le deliberazioni 20 maggio 1910
e 4 agosto 1911;
Veduti gli atti d'istruttoria e di pubblica-
zione del piano regolatore, nonché gli altri
documenti allegati alla relazione mi-
nistriale;

Veduto il relatore Grossi
Si propone:
Che la sistemazione della regione Bari-
gnano nella città di Genova ora compresa
nel piano regolatore approvato con R. D. 24

20
10
RAPu

ottobre 1897;

Che, scaduto col 3 novembre 1892, il termine assegnato per l'esecuzione del detto piano, il Comune di Genova, per ovviare agli inconvenienti edilizi che potevano derivare col sorgere in quella località, che è fra le più ricche della città, costruzioni a scopo speculativo, senza aver riguardo all'estetica ed all'igiene, addirittura alla stipula di un'apposita convenzione in data 13 marzo 1909, coi proprietari Gigliotti, Cambiasso e Bozzo-Costa, per l'esecuzione di un progetto, in parte convenzionale, di piano regolatore redatto in data 7 maggio 1908 dall'ing. G. Berroni ed approvato dal Consiglio comunale in adunanza del 30 giugno 1908;

Che, in seguito ad opposizioni sollevate nel periodo di pubblicazione, detto piano venne modificato d'accordo fra le parti interessate sotto data 17 maggio 1910 ed approvato dal Consiglio comunale il 20 successivo, escludendosi però l'area X di proprietà Bozzo-Costa, qualora questi proprietari non avessero aderito alle nuove trattative. Rimane così in essere una sola opposizione fatta dal Sig. Agostino Berruti per perdita di visuale, ma tale opposizione venne respinta dal Comune, trattandosi di danno di piccolo conto e tale da non poter ostacolare l'attuazione del piano deliberato;

Che il progetto modificato venne sottoposto a nuova pubblicazione per 15 giorni, dal 16 marzo al 13 aprile 1911, nel quale periodo vennero presentate opposizioni dai Sig. Pittaluga-Matteo ed Edoardo, Luigi e Giovanni Bozzo-Costa;

che successivamente il Sig. Pittaluga recedette dall'opposizione, insistendo semplicemente nella richiesta d'indennizzo per gli eventuali danni che dall'esecuzione del piano potranno derivare alla sua casa; ed i Sigi. Boyzo-Costa, con atto 18 maggio 1912, notificato a mezzogiorno, dichiararono di essere disposti a recedere dalla loro opposizione, qualora la fabbricabilità sulla loro area fosse riconosciuta nei modi e termini già ammessi dal Comune;

che di tale dichiarazione la Giunta Comunale prese atto in adunanza del 20 giugno 1912, ritenendo che la esclusione della zona X dal nuovo piano regolatore fu conseguenza del mancato accordo coi Sigi. Boyzo-Costa, ma essendo ora tale accordo intervenuto, può senza altro richiamarsi in valore la citata deliberazione 20 marzo 1911, colla quale fu definitivamente approvato il piano regolatore dal Consiglio comunale;

Ciò premesso:

Considerando che, col piano regolatore in esame, si provvede ad una sentita necessità edilizia nella regione Garignano in Genova, sistemandosi, in modo razionale e con vantaggio dei privati proprietari, la zona circoscritta dalle strade Corsica, Nino Bixio, Rivoli ed Antonio Garotti;

Considerando che le pubblicazioni eseguite dal 16 marzo al 13 aprile 1911, integrate col deposito del piano particolare dal 21 febbraio al 7 marzo 1912, possono ritenersi valide, dappoiché, come osserva pure il Ministero, se

nella planimetria pubblicata era stata soppressa l'area X per effetto del mancato accordo col proprietario, la fabbricabilità di epa, ora nuovamente ammessa, è l'effetto di una condizione già prevista, e d'altrove nessuna variante viene con ciò apportata alle linee stradali del piano, e la questione si risolve in un privato accordo;

Considerando che il piano regolatore in esame è stato ritenuto meritevole di approvazione dal Consiglio Prov.^o di Sanità, con parere espresso in adunanza del 2 dicembre 1911, dalla Giunta Prov.^o Assunt. con decisione del 21 dicembre 1911, e dall'ufficio del genio civile, con rapporto 20 agosto 1912;

Considerando che, a seguito della ricezione di opposizione fatta con atto 18 maggio 1912 dai Sig. Bozzo-Costa, le sole opposizioni al piano regolatore sono quelle sollevate dal Sig. Matteo Pittaluga e dal Sig. Antonio Berruti. L'opposizione Pittaluga riguarda una richiesta d'indennità che non trova sede nell'attuale periodo d'istruttoria e dovrà essere esaminata ed eventualmente tacitata all'epoca in cui il piano regolatore verrà attuato nella parte che può interessare la proprietà Pittaluga - Il ricorso Berruti riflette la perdita di visuale che deriverebbe alla sua casa designata nel piano colla lettera V, per la permessa fabbricabilità dell'area II. Il Comune di Genova ha deliberato di respingere tale opposizione, perché, sul conforme parere del proprio ufficio tecnico, ha riconosciuto che la di-

minuzione di pochi gradi di orizzonte per la casa Cor-
ruti, interessa ambienti che corrispondono a cucine e
servizi secondari, in due soli piani su quattro, e quindi
il danno portato dalla detta limitazione di visuale è in-
significante e nessuna influenza può avere sul valore
dello stabile. Ma questa sezione, pur ritenendo che
l'opposizione Corruti debba essere respinta, opina che,
come per l'opposizione Pittaluga, debba rimandarsi al-
l'atto di esecuzione del piano l'esame dell'ammissibilità
o meno di un indennizzo a favore del ricorrente;

Considerando che nessuna spesa graverà sul Comune, poiché,
in base agli accordi contrattuali, il piano sarà attuato
mediante scambievoli cessioni di aree tra i privati ed
il Comune cui verrà corrisposto un equo contributo dai
privati contraenti i quali si assumono ogni altro onere
e spesa, cosicché il proposto piano regolatore appare
conveniente anche dal lato economico per l'Amme. Co-
munale;

Considerando che nulla vi è da eccepire a che sia stabilito in
25 anni, come la legge consente, il termine per portare
a compimento il piano regolatore di che trattasi;

Considerando che ammissibile è la richiesta fatta dal Sindaco
di Genova perché sia dichiarato applicabile al nuovo pia-
no il Regolamento vigente per il piano regolatore delle
Frazioni Suburbane in corso d'esecuzione, ritenuto, come
afferma l'ufficio tecnico Comunale, che detto Regolamen-
to in pratica abbia sempre fatto buona prova;

È di voto

che, respinti i ricorsi presentati dalle ditte Pittagà
e Berruti, possa essere approvato il nuovo piano re-
golatore della regione barignano in Genova, giusta
il progetto in data 19 maggio 1910 a firma degli
ing. Berrone e Salvadori; e che possa fissarsi in
25 anni il termine pel compimento del piano rego-
latore suddetto e dichiararsi applicabile al medesimo
il Regolamento 16 giugno 1877 vigente pel piano
regolatore di ampliamento della città di Genova
nella parte piana delle frazioni suburbane.



Per copia conforme

Il Segretario

G. Colaneri